

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1601-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1982

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta
del 10 febbraio 1982*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980

presentato dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 marzo 1981, n. 113, il Parlamento ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/62 del 21 dicembre 1976, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

Il 22 luglio 1980 da parte della CEE è stata emanata una nuova direttiva, numero 80/767, per adeguare le precedenti disposizioni a quelle previste nell'accordo sugli appalti pubblici di forniture concluso nell'ambito del *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT), ed approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 10 dicembre 1979 con atto n. 80/271.

La nuova direttiva è intervenuta nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge (atto Senato n. 651) di adeguamento alla precedente direttiva comunitaria (che ha portato alla citata legge n. 113), ma a quel tempo non vennero accolti gli emendamenti proposti dal Governo (alla Camera dei deputati) per recepire le ulteriori novità che dovevano essere introdotte nel nostro ordinamento.

Da questa situazione trae origine l'iniziativa governativa al nostro esame, intesa ad adeguare la legge n. 113 alla nuova direttiva CEE.

Devo ancora ricordare che, stante l'urgenza di intervenire in materia, il Governo ha ritenuto di dover emanare il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, per dare immediata efficacia ad una delle disposizioni innovative: quella riportata nel presente disegno di legge come modifica all'articolo 17 della legge n. 113.

Senza immediato adeguamento a tale specifica previsione si sarebbe vanificato in parte l'accordo multilaterale raggiunto in sede GATT, anche con possibili contenziosi e ritorsioni nei confronti del nostro Paese.

Quanto previsto nell'articolo unico del disegno di legge in esame a modificazione del-

l'articolo 17 della legge n. 113 è stato quindi soppresso dalla Commissione, in quanto la materia è ormai regolata con il citato decreto-legge, ora convertito in legge n. 784 del 26 dicembre 1981.

* * *

Il provvedimento al nostro esame è composto quindi di un articolo che prevede modificazioni ad alcuni articoli della citata legge n. 113, per meglio adeguarla alla seconda direttiva comunitaria (la direttiva 80/767 del 22 luglio 1980) in materia di aggiudicazione di pubbliche forniture.

La nuova disciplina prevede il raggruppamento delle quattro categorie di soggetti cui si riferisce l'originario articolo 1 della legge n. 113 in due categorie:

1) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione di quelle già escluse dalla precedente disciplina (l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione dei monopoli di Stato);

2) le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane e tutti gli altri enti pubblici.

Questa nuova formulazione ricomprende pertanto anche l'ultimo comma dell'articolo 1 del vecchio testo, che prevedeva un'esclusione particolare per l'Amministrazione dei monopoli di Stato. La ragione di questa nuova classificazione risiede nell'introduzione di un secondo comma, in base al quale per le amministrazioni di cui al n. 1) il limite di valore indicato nel primo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee; rimane fermo, ovviamente, il limite di valore delle 200.000 unità di conto per le amministrazioni diverse da quelle di cui al punto 1).

La riduzione al valore di 140.000 unità di conto vale però soltanto per i contratti di acquisto e per le forniture di prodotti particolari (che sono elencati nella tabella allegata) qualora le forniture si riferiscano al settore della difesa. La tabella è formulata in armonia con le direttive comunitarie.

Il terzo comma dell'articolo unico prevede che alle eventuali variazioni — disposte dalla Commissione delle Comunità europee — al citato limite di valore si provveda con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

All'articolo 2 della legge n. 113, che stabilisce il sistema delle esclusioni dalla disciplina generale, il testo in esame prevede una modificazione della lettera *f*) del secondo comma. Rimangono cioè esclusi dalla disciplina generale i beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, ma tale esclusione non riguarda gli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui al citato punto 1) del primo comma dell'articolo 1 della legge stessa.

Il nuovo testo prevede inoltre la sostituzione dell'ultimo comma del medesimo articolo 2 della legge n. 113 con tre nuovi commi. Il primo prevede, in armonia con quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva comunitaria, che le amministrazioni dello Stato redigano un apposito verbale per le aggiudicazioni effettuate in deroga alla disciplina, con l'indicazione dei motivi della deroga stessa. Come è noto, esiste tutta una serie di cause di esclusione dall'applicazione della disciplina: tali cause devono essere indicate dall'amministrazione. Il secondo dei nuovi commi stabilisce che il verbale rimanga in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale però, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla Commissione delle Comunità europee. Il terzo dei nuovi commi modifica l'ultimo comma dell'articolo 2 prevedendo che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, debbono trasmettere un prospetto delle aggiudicazioni in deroga (non i ver-

bali, quindi), anziché al Ministero del tesoro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie.

L'articolo unico al nostro esame, inoltre, prevede la sostituzione dell'articolo 7 della legge n. 113 con un testo in base al quale il termine per la ricezione delle offerte per pubblici incanti, prima previsto in 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, non può essere inferiore a 42 giorni quando la gara stessa sia stata indetta dalle amministrazioni di cui al citato punto 1) dell'articolo 1. Analogamente, all'articolo 8 della medesima legge il termine per la ricezione delle domande di partecipazione a licitazioni private e agli appalti-concorso, per le medesime amministrazioni, è portato a 42 giorni, mentre rimane invariato a 21 giorni per le altre amministrazioni. Il termine per la ricezione delle offerte, infine, non può essere inferiore rispettivamente a 30 e a 21 giorni per le due categorie di amministrazioni (per le licitazioni e per gli appalti).

In armonia con la disposizione modificativa dell'ultimo comma dell'articolo 2, l'articolo 16 della legge n. 113 è sostituito da un altro nel quale si prevede che il prospetto indicante le gare aggiudicate nell'anno solare precedente debba essere trasmesso dalle amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Null'altro prevede il disegno di legge al nostro esame. Al relatore non resta che, su conforme mandato della Commissione, raccomandare l'approvazione di questo provvedimento, non soltanto per un doveroso adeguamento della nostra legislazione alle nuove direttive comunitarie emanate in conseguenza di un accordo intervenuto in sede GATT, ma anche perchè esso è giustamente teso a realizzare ulteriori momenti di liberalizzazione e di espansione del mercato nazionale nell'ambito del mercato mondiale.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore **MANCINO**)

27 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 7, 8, 16 e 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonchè alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.

Alle eventuali variazioni disposte dalla Commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*. ».

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE*Articolo unico.*

Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'ultimo comma del medesimo articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, secondo comma, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1) ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da *a*) ad *e*) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonchè le circostanze di cui alle citate lettere da *a*) ad *e*) in base alle quali il contratto è stato concluso.

Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla Commissione delle Comunità europee.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonchè le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da *a*) ad *f*) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee. ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera *g*) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 42 ed

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

Il quarto comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge. ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

residenti nei Paesi membri della Comunità europea, nonchè le forniture dei prodotti originari degli stessi Paesi.

Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non appartenenti alla Comunità europea e per le forniture dei prodotti originari dei medesimi Paesi, si applicano le procedure previste nell'accordo sugli appalti pubblici di forniture — concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT) e approvato dal Consiglio delle Comunità europee con decisione del 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE — limitatamente ai Paesi che hanno diritto ai benefici del citato accordo e la cui lista viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non appartenenti ai Paesi indicati nei commi precedenti, nonchè le forniture dei prodotti originari dei medesimi Paesi potranno essere consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche dalle amministrazioni od enti che indicano le gare stesse. ».

Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato:

« ALLEGATO

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 25:	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Cap. 26:	Minerali metallurgici, scorie e cenere
Cap. 27:	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
<i>eccettuati:</i>	
ex 27.10:	Carburanti speciali

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Cap. 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

eccettuati:

- ex 28.09: Esplosivi
- ex 28.13: Esplosivi
- ex 28.14: Gas lacrimogeni
- ex 28.28: Esplosivi
- ex 28.32: Esplosivi
- ex 28.39: Esplosivi
- ex 28.50: Prodotti tossicologici
- ex 28.51: Prodotti tossicologici
- ex 28.54: Esplosivi

Cap. 29: Prodotti chimici organici

eccettuati:

- ex 29.03: Esplosivi
- ex 29.04: Esplosivi
- ex 29.07: Esplosivi
- ex 29.08: Esplosivi
- ex 29.11: Esplosivi
- ex 29.12: Esplosivi
- ex 29.13: Prodotti tossicologici
- ex 29.14: Prodotti tossicologici
- ex 29.15: Prodotti tossicologici
- ex 29.21: Prodotti tossicologici
- ex 29.22: Prodotti tossicologici
- ex 29.23: Prodotti tossicologici
- ex 29.26: Esplosivi
- ex 29.27: Prodotti tossicologici
- ex 29.29: Esplosivi

Cap. 30: Prodotti farmaceutici

Cap. 31: Concimi

Cap. 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Cap. 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

N. tariffa
doganale
comune

Prodotti

Cap. 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »

Cap. 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Cap. 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Cap. 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

eccettuati:

ex 38.19: Prodotti tossicologici

Cap. 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

eccettuati:

ex 39.03: Esplosivi

Cap. 40: Gomma naturale o sintetica, faturato (*factis*) e loro lavori

eccettuati:

ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili

Cap. 41: Pelli e cuoio

Cap. 42: Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

Cap. 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Cap. 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

Cap. 45: Sughero e suoi lavori

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

N. tariffa
doganale
comune

Prodotti

- Cap. 46: Lavori di intreccio, da panierai e da stuoiaio
- Cap. 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Cap. 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
- Cap. 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
- Cap. 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
- Cap. 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Cap. 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Cap. 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Cap. 69: Prodotti ceramici
- Cap. 70: Vetro e lavori di vetro
- Cap. 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Cap. 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Cap. 74: Rame
- Cap. 75: Nichel
- Cap. 76: Alluminio
- Cap. 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Cap. 78: Piombo
- Cap. 79: Zinco

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 80:	Stagno
Cap. 81:	Altri metalli comuni
Cap. 82:	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli co- muni
	<i>eccettuati:</i>
	ex 82.05: Utensili
	ex 82.07: Pezzi per utensili
Cap. 83:	Lavori diversi di metalli comuni
Cap. 84:	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
	<i>eccettuati:</i>
	ex 84.06: Motori
	ex 84.08: Altri propulsori
	ex 84.45: Macchine
	ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione del- l'informazione
	ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
	ex 84.59: Reattori nucleari
Cap. 85:	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettro- tecnici
	<i>eccettuati:</i>
	ex 85.13: Telecomunicazioni
	ex 85.15: Apparecchi di trasmis- sione
Cap. 86:	Veicoli e materiali per strade fer- rate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comuni- cazione
	<i>eccettuati:</i>
	ex 86.02: Locomotive blindate
	ex 86.03: Altre locomotive blindate
	ex 86.05: Vetture blindate
	ex 86.06: Carri-officine
	ex 86.07: Carri

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla
Commissione)

(Segue: *Testo del Governo*)

N. tariffa
doganale
comune

Prodotti

Cap. 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

eccettuati:

87.08: Carri da combattimento
e autoblinde

ex 87.01: Trattori

ex 87.02: Veicoli militari

ex 87.03: Veicoli di soccorso ad
automezzi rimasti in
panna

ex 87.09: Motocicli

ex 87.14: Rimorchi

Cap. 89: Navigazione marittima e fluviale

eccettuate:

89.01A: Navi da guerra

Cap. 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccettuati:

ex 90.05: Binocoli

ex 90.13: Strumenti vari, laser

ex 90.14: Telemetri

ex 90.28: Strumenti di misura
elettrici o elettronici

ex 90.11: Microscopi

ex 90.17: Strumenti per la medicina

ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia

ex 90.19: Apparecchi di ortopedia

ex 90.20: Apparecchi a raggi X

Cap. 91: Orologeria

Cap. 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

N. tariffa
doganale
comune

Prodotti

Cap. 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici;
oggetti lettereschi e simili

eccettuati:

ex 94.01A: Sedili per aerodine

Cap. 95: Oggetti da intagliare e da model-
lare allo stato lavorato (compresi
i lavori)

Cap. 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e si-
mili, scope, piumini da cipria e
stacci

Cap. 98: Lavori diversi ».

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla
Commissione*)